



Ambito Territoriale di Caccia CN3

Via Carmagnola, 5 - 12030 Caramagna Piemonte (Cn)

Tel. 0172/379184 - atccn3@atccn3.it

Codice Fiscale 90027960047

REGOLAMENTO PER LE AREE DI CACCIA SPECIFICA 2026-2027

(28/04/2026)

Redatto ai sensi delle linee guida Regionali vigenti

Con il presente regolamento l'ATC CN3 intende fornire lo strumento necessario ai fini di consentire una razionale fruizione venatoria delle Aree a Caccia Specifica (ACS) istituite nel territorio di propria competenza.

Art.1 - Le aree a caccia specifica oggetto del presente regolamento sono istituite previa Autorizzazione degli Organi Regionali competenti e sono descritte mediante opportuna cartografia sia di dettaglio consultabile e scaricabile sul sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/acs.htm o sul sito dell'ATCCN3 <http://www.atccn3.it>.

Art.2 - l'esercizio venatorio all'interno delle A.C.S. è consentito solo ai cacciatori regolarmente ammessi alla stagione venatoria dell'ATC CN3.

2.1 - E' previsto solo il prelievo venatorio delle seguenti specie: Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), Gazza (*pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Volpe (*Vulpes vulpes*), specie Cinghiale (*Sus scrofa*), specie capriolo (*Capreolus capreolus*), minilepre (*Sylvilagus floridanus*) e specie Daino (*Dama dama*) nelle giornate previste dal calendario venatorio regionale.

Art.3 - CACCIA DI SELEZIONE. La caccia di selezione agli ungulati potrà essere esercitata esclusivamente dai cacciatori regolarmente autorizzati dal Comitato di Gestione dell'ATC CN3. L'esercizio dovrà svolgersi all'interno del distretto assegnato nell'assoluto rispetto del regolamento per la caccia di selezione predisposto dall'ATC CN3 secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Regionali, ed in conformità ai piani di prelievo selettivo autorizzati dalla Regione Piemonte.

Art.4 - l'esercizio della caccia alle specie e nei periodi di cui all'art.2 è ammesso dall'atccn3 secondo le seguenti indicazioni:

4.1 - CACCIA AL CINGHIALE prevista nella seguente modalità:

- formate da un minimo di 12 cacciatori per attività di in braccata e/o battuta,
- formate da un minimo di 6 ad un massimo di 9 cacciatori per la caccia in girata,
- cacciatore autorizzato per il prelievo del cinghiale in forma singola.

4.2 - CACCIA AI CORVIDI: è consentito il prelievo di: Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), Gazza (*pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), ed è inoltre consentito in tutte le forme come previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

4.3 - CACCIA ALLA VOLPE: il prelievo è consentito in tutte le forme previste dalle disposizioni regionali vigenti. E' inoltre consentito l'uso di cani, nei limiti numerici previsti dalla legge. E' fatto obbligo del conduttore il pronto richiamo dei cani nel caso gli stessi effettuino seguita su specie diverse da quelle autorizzate.

4.4 - CACCIA ALLA MINILEPRE: il prelievo è consentito in tutte le forme previste dalle disposizioni regionali vigenti, con l'ausilio di un solo cane da caccia di piccola taglia. E' fatto obbligo del conduttore il pronto richiamo del cane nel caso gli stessi effettuino seguita su specie diverse da quelle autorizzate.

4.5 – Per motivi di sicurezza relativi alla limitata estensione della superficie delle ACS non è consentita la presenza contemporanea di squadre e cacciatori singoli nella stessa ACS.
La priorità di accesso è definita in base all'ordine di richiesta di autorizzazione all'ATC CN3.

4.6 - L'inizio delle operazioni di caccia è subordinato all'obbligatoria comunicazione preventiva all'ATC CN3 Roero per telefono, al quale dovrà essere comunicata anche puntualmente la zona di intervento.

4.7 - Sono altresì previsti nel caso si rendessero necessari, eventuali interventi di controllo, che verranno pianificati in base all'evoluzione dei danni alle colture agricole documentati.

4.8 - E' obbligo per ciascun cacciatore di inviare i campioni all'esame per la trichinellosi su ciascun capo abbattuto specie cinghiale.

4.9 - il trattamento delle spoglie di ogni capo abbattuto deve essere in sintonia con qualsiasi altra disposizione regionale e connessa alla PSA per la specie cinghiale

Art.5 - L'avvenuta costituzione della squadra dovrà essere comunicata all'ATC CN3, la documentazione inerente la formazione delle squadre è scaricabile sul sito istituzionale e dovrà essere trasmessa dell'ATC 24 ore prima tramite mail o whatsapp (338/2366481) su apposito modulo sul quale si riporta l'elenco dei nominativi di tutti i partecipanti alla cacciata, corredato dai rispettivi dati anagrafici, ed eventuale guardia di vigilanza disponibile all'attività di accompagnamento previa autorizzazione dall'A.T.C.

Al termine della battuta di caccia, il caposquadra dovrà compilare il modulo di fine battuta, con la segnalazione dei capi abbattuti, sottoscritto dalla guardia di vigilanza presente che attesta la chiusura dell'attività all'interno dell'ACS e recapitarlo direttamente alla sede dell'ATC mediante-mail o whatsapp.

Al termine dell'attività all'interno dell'ACS i cacciatori potranno svolgere altre attività al di fuori della stessa, nella medesima giornata di caccia.

Art.6 - All'interno delle ACS è vietato l'addestramento cani. Potranno però svolgersi prove cinofile se autorizzate dagli Uffici competenti.

Art.7 - La vigilanza nelle Aree in argomento è effettuata dagli organi competenti, dalle guardie venatorie volontarie o in possesso di altro decreto, autorizzate all'accompagnamento ed alla vigilanza dell'attività delle squadre all'interno delle ACS, che segnalano le infrazioni alle norme del presente regolamento al Comitato di Gestione dell'ATC CN3.

b) Nel caso in cui durante la caccia al cinghiale in terreno venabile cosiddetto "libero", un capo ferito dovesse entrare in una ACS, è fatto obbligo al cacciatore segnalarlo agli addetti alla Vigilanza, per poter ottenere l'autorizzazione al recupero del capo ferito.

Art.8 - Ai trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 157/92 e s.m.i., l.r.5/2018 per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative di legge in vigore.

Art.9 - I danni provocati dalla fauna selvatica all'interno delle suddette zone verranno risarciti dall'Ambito Territoriale Caccia ATC-CN3 con le stesse modalità del territorio venabile.

Caramagna P.te, 28/04/2026

Il presidente
ATC CN3 Roero
Marco Fissolo